



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

C.A.P. 80014 - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA TERRA DEI FUOCHI

ORDINANZA SINDACALE N° 3 DEL 28.01.2022

Oggetto: Annullamento in autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 72 del 25.11.2021, per la rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, pulizia del fondo in stato di abbandono su suolo privato in un'area ubicata in località Contrada San Matteo (Centro la Riccia) identificato nel **Catasto Terreni al foglio di mappa 39 - particella 138**. P.P. 506666/20 R.G.N.R Mod.44, acceso alla Procura di Napoli Nord.

IL SINDACO

Premesso che :

- con nota della Compagnia della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania prot. 130349 del 16.03.2015 assunta al protocollo generale dell'Ente al n.13714 del 19.03.2015, con la quale comunicavano notizia di reato redatta nei confronti di IGNOTI, notificando verbale di sequestro preventivo, ex art. 31 c.p.p. effettuato in data 14.03.2015 dell'area agricola misurante circa 17.993 mq , identificata al Catasto al foglio 83 p.lla 138;
- a seguito di sopralluogo effettuato dal personale tecnico del Comune di Giugliano in data 16.03.2021, assunto dal protocollo Generale dell'Ente n. 33716 del 24.03.2021 si accertava la presenza di sezioni di tronco di alberi accatastati sul limite della recinzione lato sud, mucchi di sfalci secchi provenienti da potatura, contenitori a cassa tonda in plastica contenenti radici, vegetazione spontanea di arbusti e rovi in vari punti, il fondo si presenta recintato;
- con nota prot. 37201 del 01.04.2021 redatta, si procedeva all'avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/90, per la rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e relativa pulizia del fondo in stato di abbandono , in un'area ubicata in Località Contrada San Matteo (Centro la Riccia), censita al Catasto Terreni al foglio 39 –p.lla 138;
- VISTO il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, e prevede, in caso di violazione del divieto che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.

ACCERTATO che l'area interessata da tale abbandono, è censita nel Catasto Terreni al foglio 39 – p.lla 138 di proprietà del Demanio dello Stato – Ramo Bonifica - e la stessa risulta essere in gestione dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, dal 1996.

ATTESO che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 192 stabilisce:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. *(...);*
3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*
4. *qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentranti i diritti della persona stessa.*

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo,

CONSIDERATO che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'area in oggetto versava in condizioni di elevata precarietà ambientale e sanitaria rappresentando un elevato rischio di inquinamento e di pericolo per la pubblica salute;

ACCERTATO che:

- non è stato possibile risalire agli autori materiali dell'abbandono dei rifiuti;

- i proprietari dell'area non hanno provveduto a sporgere denuncia dell'abbandono di rifiuti da parte di ignoti e non hanno adottato le più elementari misure atte ad assolvere il dovere di normale diligenza, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, anche simbolici, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area, con ciò configurando comportamento colposo;

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, la violazione dall' **art.192, comma 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa, ai proprietari dell'area** e quindi di soggetti responsabili di abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

A seguiti di quanto sopra si è provveduto ad emettere Ordinanza Sindacale n. 72 del 25.01.2021 con la quale si ordinava al Demanio dello Stato ramo Bonifiche in qualità di proprietario e al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno in qualità di gestore di:

*“**provvedere**, ognuno per le proprie competenze, entro il termine di **giorni 60 (sessanta)** dalla notifica della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.225 e 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., **alla rimozione completa dei rifiuti abbandonati** nell' area ubicata in località Contrada San Matteo (Centro la Riccia) censita al catasto terreni del Comune di Giugliano in Campania al foglio39 – p.lla 138, previa acquisizione del dissequestro delle suddette aree interessate dal provvedimento dell' A. G.*

PRESO ATTO che l'Avvocatura di Stato Ufficio distrettuale di Napoli, con nota assunta al protocollo Generale dell'Ente n. 2880 dell'11.01.2022, ha inoltrato istanza di annullamento in autotutela dell' Ordinanza Sindacale n. 72 del 25.01.2021, per le seguenti motivazioni: *“Al riguardo occorre precisare che, in relazione alle funzioni amministrative a beni appartenenti al Demanio Idrico, la competenza spetta alle Regioni alla luce della disciplina dettata dagli artt. 89 e 90, II comma, lett. e), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 10, primo comma, lett. f), della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e artt. 86 e 89 D.leg.vo nn.112/98 D.leg.vo 96/1996, sia in ordine alle funzioni concernenti la pulizia delle acque, l'organizzazione ed il funzionamento di polizia idraulica, che in ordine alla gestione e manutenzione delle opere e degli impianti, alla vigilanza e al controllo.....Per la Regione Campania, la disciplina è attualmente contenuta nella citata legge regionale n. 4/03, che ha dettato norme sia per la puntuale definizione delle opere pubbliche di bonifica (correlandole espressamente ai comprensori di bonifica e al piano generale di bonifica (art. 2 comma1), sia per la regolamentazione dell'attività dei consorzi di bonifica, individuati come quali soggetti attuatori degli interventi di bonifica e gestori delle relative opere nei rispettivi comprensori di bonifica. Da tale quadro normativo si ricava, nel caso di specie, che essendo stata la diretta gestione dell'area, a far data dal 1996, trasferita al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, a quest'ultimo Ente e/o alla Regione Campania deve essere imputata ogni attività di intervento e vigilanza in relazione all'area de qua, ivi comprese la manutenzione e lo sgombero da eventuali rifiuti.”*

RITENUTO per quanto sopra opportuno accogliere l'istanza di annullamento sopra richiamata;

RICHIAMATI

il D.Lgs. 267/2000

la Legge 241/90

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

Legge 18 maggio 1989, n. 183

D.leg.vo nn.112/98

D.leg.vo 96/1996

Legge Regionale n. 4/03

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 72 del 25.11.2021;

INFORMA CHE

- **che** il Responsabile del Procedimento è l'ing. Vincenzo Brasiello e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Transizione Ecologica in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

DISPONE

- **la notifica** della presente Ordinanza Al Demanio dello Stato – Ramo Bonifica e al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.
 - **di trasmettere copia** della presente:
 - 1) Regione Campania -Assessorato Ambiente e Territorio
Pec: dg.500600@regione.campania.it
 - 2) Città Metropolitana di Napoli – Comando corpo di Polizia Metropolitana Napoli,
Pec: polizia@pec.cittametropolitana.na.it
 - 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord – Settore Ambiente
Pec: prot.procura.napolinord@giustiziacert.it
 - 4) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile
Pec: protocollo.prefna@pec.interno.it
 - 5) A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli
Pec: arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it
 - 6) ASL NA 2 Dipartimento di Prevenzione
Pec: dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it
 - 8) Gruppo Guardia di Finanza di Giugliano in Campania
Pec: na1760001@pec.gdf.it
 - 9) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania
Pec: tna21887@pec.carabinieri.it
 - 10) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano-Villaricca
Pec: comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato.it
 - 11) Comando della Polizia Locale - SEDE
 - 12) Settore Transizione Ecologica Terra dei Fuochi
- che copia del presente Provvedimento venga :
- affisso all'Albo Pretorio del Comune;
 - pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Il Sindaco

SETTORE PROPONENTE
Transizione Ecologica Terra dei Fuochi
IL DIRIGENTE: Dott. Giuseppe De Rosa

Dott. Nicola Pirozzi